SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1216-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRIGLIA)

Comunicata alla Presidenza il 16 dicembre 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Accorpamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 4 dicembre 1980 (V. *Stampato n.* **2086**)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 dicembre 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — Per le disposizioni urgenti ed indifferibili che erano contenute nei decaduti decreti-legge n. 288 e n. 503 il Governo ha provveduto con il decreto-legge n. 693 (disegno di legge di conversione numero 1214). Per la restante materia fiscale, e segnatamente per l'accorpamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto — non ravvisandosi elementi di urgenza — è stato più correttamente presentato il disegno di legge n. 1216, ora al vostro esame, (che comunque può essere correlato al decreto n. 693, il quale anche contiene modifiche di aliquote IVA).

Le aliquote IVA sono oggi 10: una aliquota normale nella misura del 14 per cento, 2 aliquote superiori, del 18 e del 35 per cento, 7 aliquote ridotte, rispettivamente dell'1, 2, 3, 6, 8, 9 e 12 per cento. Le aliquote del 2 e dell'8 per cento sono recentissime, in quanto introdotte col decreto-legge n. 693: anticipano la presente manovra di accorpamento.

Con le sue 10 aliquote (8 prima del decreto-legge n. 693) l'Italia ha tra i paesi della Comunità europea un primato assoluto e tutt'altro che invidiabile. Infatti, Danimarca (20,25 per cento) e Gran Bretagna (15 per cento) applicano una sola aliquota; Germania (6,5 per cento e 13 per cento), Paesi Bassi (4 per cento e 18 per cento), Irlanda (10 per cento e 25 per cento) due aliquote; Francia (7 per cento, 17,6 per cento e 33 per cento), Belgio (6 per cento, 16 per cento e 25 per cento) e Lussemburgo (2 per cento, 5 per cento e 10 per cento) tre aliquote.

Si pone quindi sul piano comunitario il problema dell'armonizzazione delle aliquote per l'imposta sul valore aggiunto. Ma ancor più si pone l'esigenza dell'accorpamento sul piano interno: ridurre le aliquote vuol dire semplificare le operazioni contabili e rendere più snelli ed efficaci i controlli, in modo da ridurre una evasione certamente vasta e diffusa.

La proliferazione delle aliquote speciali (con le relative tabelle) è un effetto, non secondario, della logica corporativa così diffusa nel Paese, e rende difficili — accanto ad altre ragioni — lo sradicamento di una mentalità e di un costume da evasori che trova nell'intreccio burocratico e fiscale, troppo complesso, una sia pur inaccettabile giustificazione.

Il presente disegno di legge eleva l'aliquota normale dal 14 al 15 per cento; dopo di che accorpa le aliquote dell'1 e del 3 al 2 per cento, e le aliquote del 6 e del 9 all'8 per cento. La Commissione ed il relatore esprimono un giudizio positivo sull'accorpamento, ben sapendo che il traguardo di non più di tre aliquote (una normale, una rdotta ed una superiore) non può raggiungersi *ex abrupto* ma deve necessariamente conoscere fasi e passaggi intermedi.

Sotto questo profilo il relatore esprime forti perplessità sull'accoglimento da parte del Governo dell'inserimento (effettuato dalla Camera) — in aumento nell'elenco di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 633, (elenco di beni sui quali non viene applicata la IVA) — anche delle cessioni di pasta, pane, uova e latte fresco (articolo 2 del disegno di legge in esame). Si viene così ad introdurre un'aliquota « zero » che è in contrasto con l'articolo 28 della VI direttiva CEE e che quindi può anche fare aprire un procedimento per infrazione. La preoccupazione è però soprattutto che si sia aperto nella legislazione IVA un varco attraverso il quale pressioni corporative tenteranno via via di far entrare nuove voci ed altri prodotti; ciò senza che ne derivi al consumatore vantaggio alcuno, poichè la vischiosità del sistema non consente che diminuzioni delle aliquote di solo pochi punti producano pari diminuzioni nei prezzi al consumo.

Negli articoli dal 3 al 9 si collocano alcuni ritocchi alle tabelle delle aliquote ridotte (di cui al citato decreto n. 633 del 1972), talu-

ni dei quali sembrano giustificati, ma altri sorprendenti.

A giudizio del relatore ciò pone il problema di delegare più opportunamente all'Esecutivo la possibilità e responsabilità di fissare e manovrare — all'interno della politica economica perseguita — le aliquote IVA.

Il relatore sa che la delega ha suscitato, anche recentemente, incomprensioni — sia pure contenute — tra Parlamento e Governo. Ma possibili frizioni, che pure sono fisiologiche nei rapporti tra i due poteri, sono preferibili ad una legiferazione spesso contraddittoria e confusa, senza che sia possibile, per l'affastellarsi delle pressioni corporative che prescindono dalle collocazioni politiche, fare chiarezza sulle responsabilità. Per tacere di speculazioni commerciali connesse ai lunghi *iter* parlamentari: basterà qui ricordare che il provvedimento in esame nella parte essenziale è davanti al Parlamento fin dal luglio scorso.

Si segnalano ora le modificazioni introdotte rispetto al cennato decreto-legge n. 288, discusso al Senato nel mese di agosto.

All'articolo 3: l'aliquota per gli olii da semi scende al 2 per cento. All'articolo 4 l'aliquota per il servizio di somministrazione di alimenti e bevande nelle mense aziendali, interaziendali e scolastiche; nonchè da distributori automatici in stabilimenti, uffici e scuole, scende al 2 per cento. All'articolo 6 l'aliquota per l'olio di menta piperita scende dal 14 all'8 per cento; lo stesso passaggio avviene per le caramelle, il cioccolato e il cacao nonchè per gli strumenti musicali ad uso didattico. All'aliquota dell'8 per cento scendono pure le cessioni dei beni mobili e immobili di interesse storico e artistico di cui alla legge n. 1089 del 1° giugno 1939. La Camera ha inoltre sorprendentemente tolto dalla tabella ad IVA ridotta dell'8 per cento il sale e il salgemma, che per effetto di tale manovra saranno sottoposti all'aliquota normale del 15 per cento.

L'articolo 7 stabilisce che l'aliquota ridotta per i servizi di cui alla tabella A, parte terza, del citato decreto n. 633 si applica anche ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali.

L'articolo 8 fissa alcune esclusioni in favore di associazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali e sportive.

L'articolo 9 riapre — modificando la relativa tabella B — il discorso sulla superaliquota del 35 per cento, aliquota sulla quale in passato si sono appuntate le critiche di operatori economici e di parlamentari. Detta aliquota (la più alta della Comunità europea) è fonte di contrabbando ed evasione. L'illecita concorrenza che ne deriva scoraggia anche gli onesti: li dissuade dal mantenere comportamenti di lealtà fiscale. Il relatore è del parere che — se pur occorre rafforzare le disposizioni e i controlli repressivi di ogni forma di evasione — si debbano valutare con attenzione i comportamenti del mercato, volendo ignorare i quali le leggi diventano « grida manzoniane » e l'evasione non soltanto non viene colpita, bensì anche sollecitata. Si ricorda che il modestissimo incasso (tra l'1 e il 2 per cento circa sul totale derivante dall'IVA) per le entrate derivanti dall'aliquota del 35 per cento, non può far temere, nel caso auspicato di un taglio dell'aliquota, altro che modeste flessioni di entrata; mentre agli osservatori non sfugge che un'aliquota non eccessiva riduce i fenomeni di evasione ed elimina in radice il contrabbando. Basterà citare, ad esempio, il caso del mercato delle macchine fotografiche che, colpito con l'aliquota del 35 per cento, fa registrare una presenza di beni provenienti da contrabbando in una misura non inferiore al 40 per cento, mentre le ottiche separate dalla macchina, sottoposte all'aliquota normale, non subiscono concorrenza da contrabbando. Il relatore è perciò tra quanti ritengono che la soppressione dell'aliquota non ridurrebbe affatto gli incassi per l'erario, ma servirebbe invece a debellare in alcuni settori il contrabbando e a scoraggiare l'evasione. Ne auspica pertanto la soppressione.

Il testo del disegno di legge in esame, relativamente alla tabella B (beni ad aliquota del 35 per cento) prevede la cancellazione da detta tabella dei prodotti dell'antiquaria-

to; delle pitture di autore non vivente (ex numero 6 della tabella); degli arazzi tessuti a mano (ex n. 12); della fotografia e dei proiettori (ex nn. 22, 23 e 24). Si concorda con tali soppressioni dalla tabella B, anche se si resta perplessi per l'esclusione da tale innovazione di altre voci, che riguardano settori dove il contrabbando è ancor più diffuso ed il peso nell'economia del Paese è certamente più rilevante.

I rimanenti articoli del disegno di legge riproducono disposizioni già contenute nei decreti-legge n. 288 e n. 503.

La Commissione ed il relatore — pur con le riserve espresse — ritengono di dover dare un giudizio positivo all'operazione di accorpamento proposta col presente disegno di legge e ne chiedono l'approvazione dell'Assemblea.

TRIGLIA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

10 dicembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

12 dicembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del quattordici per cento è elevata al quindici per cento.

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nelle misure dell'uno e del tre per cento sono unificate nella misura del due per cento.

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nelle misure del sei e del nove per cento sono unificate nella misura dell'otto per cento.

Art. 2.

I numeri 43 e 46 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi,

Al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente lettera:

« *l*) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.07); le cessioni di latte fresco, non concentrato nè zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie ».

All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente lettera:

« *g*) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera *l*) dell'articolo 2 ».

Art. 3.

Le cessioni e le importazioni di oli da semi greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del due per cento.

Art. 4.

Il n. 6) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni, è soppresso.

L'imposta sul valore aggiunto per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nonchè nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, si applica con la aliquota del due per cento.

La medesima aliquota si applica per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, uffici e scuole.

Art. 5.

Sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del due per cento le cessioni e le importazioni di: apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico chirurgiche); oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19); poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11); gas per uso terapeutico; reni artificiali; parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni sopraindicati.

Il n. 25) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 6.

Alla tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente numero:

« 56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita ».

Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

« 38) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 17. 04);

39) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18. 05); ».

Nella stessa tabella A, parte seconda, il numero 40) è sostituito dal seguente:

« 40) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18. 06); ».

Il n. 71 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.

Il n. 79 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 79) libri, compresi quelli di antiquariato; edizioni musicali a stampa, carte geografiche; materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico; periodici aventi carattere prevalentemente politico o sindacale o culturale o religioso o sportivo; ».

Per le cessioni e le importazioni dei beni mobili e per le cessioni dei beni immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura dell'otto per cento.

Art. 7.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per gli spettacoli teatrali indicati nel numero 1, parte III - Servizi, della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, si applica anche ai contratti di scrittura connessi con i medesimi spettacoli teatrali.

Art. 8.

Al quinto comma, lettera *a*), dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, dopo la parola « vendita », sono aggiunte le parole: « escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive cedute prevalentemente ai propri associati ».

Art. 9.

I numeri 6), 12), 22), 23) e 24) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi.

Per le cessioni e importazioni di quadri, pitture e disegni di autori non viventi eseguiti interamente a mano; incisioni, stampe e litografie originali, opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultorea di qualsiasi materia di autori non viventi; collezioni di monete e monete per collezioni non aventi corso legale; collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico; oggetti di antichità aventi più di 100 anni; arazzi tessuti a mano o fatti all'ago; apparecchi fotografici, apparecchi o

dispositivi per la produzione di lampi in fotografie (v.d. 90.07); apparecchi cinematografici (da presa dell'immagine e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono) (v.d. 90.08); apparecchi da proiezioni fisse, apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione (c.d. 90.09) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento.

Al secondo comma, lettera *a*), dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi i numeri 22, 23 e 24.

Art. 10.

All'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« La rettifica non si applica all'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili di costo unitario non superiore al milione di lire, nei confronti delle imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata ».

Art. 11.

Il quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente ai sensi dell'articolo 24, diminuiti di una percentuale pari all'1,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del due per cento, al 7,40 per cento per quelle soggette all'aliquota dell'otto per cento, al 13,05 per cento per quelle soggette all'aliquota del quindici per cento, al 15,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciotto per cento e al 25,90 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentacinque per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 102 quando l'imposta è del due per cento, per 108 quando l'imposta è dell'otto per cento, per 115 quanto l'imposta è del quindici per cento, per 118 quando l'imposta è del diciotto per cento, per 135 quando l'imposta è del trentacinque per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima».

Nessuna sanzione è applicabile per la mancata applicazione dei coefficienti di diminuzione già previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove sia stato applicato, anche prima dell'entrata in vigore della presente legge, il procedimento di divisione di cui al presente articolo.

L'ultimo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 12.

All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione per iscritto all'Ufficio IVA competente entro il 31 gennaio. L'opzione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso ed è vincolante anche per i due anni solari successivi ».

Art. 13.

Le nuove aliquote stabilite con la presente legge, se sostitutive di quelle vigenti per un periodo di tempo determinato, si intendono definitive.

Art. 14.

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del sei, del dodici e del trenta per cento, applicabili per effetto del quinto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatte allo Stato e agli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in base a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge, sono elevate rispettivamente all'otto, al quindici e al trentacinque per cento.

Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti articoli non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali alla data del 31 dicembre 1980 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del citato decreto, ancorchè alla stessa data il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

Art. 15.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1981.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.